

Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - acque - tribunali delle acque pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14995 del 29/05/2024 (Rv. 671387-01)

Tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Ricorso per cassazione - Vizio deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento e condizioni.

Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile se volto a dedurre vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, e, dunque, soltanto per censurarne l'inesistenza, la contraddittorietà o la mera apparenza, non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14995 del 29/05/2024 (Rv. 671387-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360